

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanetta.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone,

Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanetta.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 37 del codice penale militare di pace, in materia di ampliamento delle competenze della giurisdizione militare » (3565);

LICASTRO SCARDINO: « Istituzione del Museo nazionale della moda italiana » (3566);

GRIGNAFFINI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle "televisioni di strada" » (3567);

LA RUSSA ed altri: « Interventi in favore della città di Reggio Calabria » (3568);

FRANCI e FLUVI: « Modifica all'articolo 2615-*bis* del codice civile in materia di bilanci dei consorzi di imprese » (3569);

OLIVIERI: « Modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale in materia di circostanze aggravanti dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose » (3570);

DI LUCA: « Norme concernenti la circolazione dei veicoli a targhe alterne » (3571).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 22 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni concernenti la forma di governo regionale » (3572);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Attribuzione alla potestà statutaria regionale della competenza in materia di fonti del diritto » (3573);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni in materia di denominazione dei Consigli regionali » (3574).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 22 gennaio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali » (3564).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Spini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SPINI: « Disciplina degli approdi turistici » (251).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CENTO: « Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione, in materia di forma di governo » (3523).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 » (3518) *Parere delle Commissioni I, IV, V e X.*

VI Commissione (Finanze):

GIRONDA VERALDI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in materia di agevolazioni fiscali per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno » (3439) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

MAZZOCCHI: « Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali » (3136)

Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ADORNATO: « Istituzione della festa nazionale del libro e della lettura e misure per la promozione della lettura » (3525) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

LUPI ed altri: « Disciplina delle locazioni transitorie per studenti universitari e lavoratori fuori sede » (3143) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 20 gennaio 2003, il deputato Vittorio Sgarbi ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Bologna (proc. n. 1639/99 RGNR — 1881/99 RGGIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 21 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi del-

l'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 13 dicembre 2002, sulla gestione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente la bonifica dei siti inquinati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 20 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alle interrogazioni in Commissione PISTONE ed altri n. 5/00811, OLIVIERI n. 5/00812 e BENVENUTO n. 5/00855, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 giugno 2002, concernenti la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni *pro loco*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di mezzanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2002 (doc. CIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 21 al 24 ottobre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti nell'Europa allargata » (doc. XII, n. 197) — *alla VII Commissione (Cultura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 » (doc. XII, n. 198) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni "Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo" » (doc. XII, n. 199) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

« sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il suo status futuro » (doc. XII, n. 200) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro » (doc. XII, n. 201) — *alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII (Affari sociali)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale » (doc. XII, n. 202) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Nuova Delhi sui cambiamenti climatici (COP8) » (doc. XII, n. 203) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

« sulla valutazione e le prospettive della strategia dell'Unione europea in materia di terrorismo a un anno dall'11 settembre 2001 » (doc. XII, n. 204) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: MURATORI E GERMANÀ; PERLINI ED ALTRI; CARLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RIOR-DINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO (1574-2131-2900)

(A.C. 1574 - Sezione 1)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.6 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 5-bis, le parole: « per l'anno 2005 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 »;

si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere reso in data 21 gennaio 2003, volta a sopprimere l'articolo 3;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 14.10 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2-bis, le parole: « della presente legge » siano sostituite dalle seguenti: « del comma 2 »;

si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere reso in data 21 gennaio 2003, volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

(A.C. 1574 - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 1164 del codice della navigazione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Modifica all'articolo 1164 del codice della navigazione).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole « e degli altri uffici designati dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice della navigazione.

5. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 50 euro a 500 euro *con le seguenti:* da 100 euro a 1000 euro.

5. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Riassetto normativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento ed armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione

nei registri nelle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate di EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario ed in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative ed esprimere nuovi criteri in materia di requisiti fisici

per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 2 e 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Riassetto normativo).

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alla creazione di registri nazionali.

6. 5. *(ex 1. 5). (nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

6. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.

6. 1. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti ammini-

strativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 marzo 2001, sono le Capitanerie di porto.

1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Sicilia in forza del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

6. 6 (ex 15. 1). La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Strutture per la nautica
da diporto su aree private).*

1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia di porti, turismo e commercio e senza pregiudizio per le competenze programmatiche delle autorità

portuali relative alla realizzazione delle opere portuali, l'esecuzione delle opere di realizzazione di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi acquei, ottenuti mediante escavazione a secco di aree di proprietà privata, anche se collegati artificialmente a corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.

2. Alle opere di cui al comma 1, nonché alle aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati, è dovuto un canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato con riferimento all'entità della derivazione e per una portata calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al demanio marittimo il canone è commisurato al 10 per cento della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

4. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una conferenza di servizi ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della disciplina vigente in materia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali strutture presentano all'ufficio competente domanda per la determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro il medesimo termine di centottanta giorni di cui al comma 5, devono presentare domanda per la determinazione dell'ammontare del canone anche i soggetti privati che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, sono titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua. Nel quantificare il canone, in relazione alle scadenze dei titoli concessori, gli uffici competenti imputano l'eventuale eccedenza delle somme già versate rispetto al nuovo ammontare del canone, come determinato ai sensi del presente articolo, a titolo di anticipo sulle somme dovute in futuro dai medesimi soggetti privati. Non si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice della navigazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate anteriormente a tale data. Le amministrazioni competenti dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni.

8. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Strutture per la nautica da diporto su aree private).

Sopprimerlo.

*7. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*7. 4. Duca, Pasetto, Di Gioia.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*7. 5. Pasetto, Realacci, Duca, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — *(Durata delle concessioni).* —

1. Le concessioni demaniali marittime per la costruzione di strutture ricettive per la nautica, realizzate anche in parte su terreno di proprietà privata, collegate con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno durata di cinquanta anni. Alla scadenza possono essere rinnovate per un ulteriore periodo non superiore a cinquanta anni. Al termine di tale periodo sono acquisite dallo Stato.

7. 6. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Lusetti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7. 7. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 1.

7. 8. Duca, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: senza pregiudizio per le competenze programmatiche delle autorità portuali relative alla realizzazione delle opere portuali con le seguenti: fatte salve le competenze delle autorità portuali stabilite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni.

7. 9. Duca, Mazzarello, Pasetto, Susini.

Al comma 1, dopo le parole: delle opere portuali aggiungere le seguenti: e comunque al di fuori delle aree di competenza delle autorità portuali.

7. 10. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: moli, banchine e specchi acquei con le seguenti: moli e banchine.

7. 11. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 2.

***7. 12.** Duca, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

***7. 2.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

7. 13. Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

7. 3. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

7. 14. Duca.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

7. 15. Duca.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

7. 16. Duca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture di cui al comma 1 collegate ad aree terminali marittime e specchi acquei antistanti ricompresi nell'ambito della circoscrizione di un'autorità portuale, i canoni di concessione dovuti costituiscono entrata propria dell'autorità portuale.

7. 17. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

7. 18. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 4.

7. 19. Di Gioia, Pasetto, Duca.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

7. 20. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 5.

7. 21. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: i proprietari di tali strutture ag-

giungere le seguenti: e i titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua.

7. 22. Pasetto, Duca, Mazzarello.

Sopprimere il comma 6.

7. 23. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

7. 24. Duca, Raffaldini, Pasetto.

Sopprimere il comma 7.

7. 25. Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: concessioni demaniali aggiungere le seguenti: , riferite alle sole concessioni di cui al comma 1,

7. 26. Di Gioia, Duca, Pasetto.

Sopprimere il comma 8.

7. 27. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 28. Pasetto, Duca, Di Gioia.

(A.C. 1574 – Sezione 5)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Unità navali storiche).

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una

commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro ed altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Unità navali storiche).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **8. 2.** La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il pa-

re del Ministro dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

8. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Ordinanze di polizia marittima).

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

(A.C. 1574 – Sezione 7)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da diporto.

10. 1. Duca, Mazzarello.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 8)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili ».

(A.C. 1574 – Sezione 9)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di sinistri ed inchieste formali).

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non ad-

bite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

(A.C. 1574 – Sezione 10)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici).

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscono il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(A.C. 1574 – Sezione 11)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta. Le somme corrisposte in eccedenza non danno luogo a rimborso e le somme dovute sono condonate d'ufficio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Disposizioni abrogative).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: 14.

14. 2. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

Sopprimere il comma 2.

14. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

14. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Duca, Raffaldini.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***14. 4.** Raffaldini, Duca.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***14. 5.** Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.

14. 10. *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — *(Disposizioni interpretative)* — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16